

SETTORE SPORTELLO DEL CITTADINO: SERVIZIO ANAGRAFE

Responsabile settore: Giuseppe Iori			Telefono: 0522 610 215 e mail: g. iori@comune.castelnovo-nemonti.re.it		Dotazione organica	Tamara Formentini Claudio Azzolini Daniela Piombi Lauro Comparoni		Telefono 0522 610 248 Telefono 0522 610 216 Telefono 0522 610 216	Sede: Piazza Gramsci 1 - 1° piano Mail: anagrafe@comune.castelnovo-nemonti.re.it	
OGGETTO PROCEDIMENTO	NORMATIVA	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	TIPO	INIZIO PROCEDIMENTO	FINE PROCEDIMENTO	TEMPI	DESCRIZIONE TEMPI	DESCRIZIONE SOMMARIA	DOCUMENTI	
CERTIFICATI ED ESTRATTI DI STATO CIVILE (nascita, matrimonio, morte)	D.P.R. 396/2000; art. 450 Codice Civile; art. 3 D.P.R. n. 432 del 02/05/1957	Giuseppe Iori, Daniela Piombi, Tamara Formentini, Claudio Azzolini	PE	istanza di parte	certificato	immediato	rilascio immediato	Certificati anagrafici rilasciati per i cittadini residenti nel Comune di Castelnovo ne' Monti che attestano la nascita, il matrimonio, la morte (certificato o estratto)	Nel caso il richiedente sia l'interessato: - documento di identità; Nel caso il richiedente sia persona diversa dell'interessato: - documento d'identità Nel caso di richiesta di rilascio di estratto di stato civile con indicato la paternità e la maternità : - se l'interessato è minorenne e la richiesta è presentata da uno dei genitori occorre il solo documento d'identità del richiedente ; - se il richiedente è persona diversa dall'interessato occorre delega scritta da parte dell'interessato (o esercitino la patria potestà) nei confronti del richiedente e fotocopia del documento d'identità dell'interessato	
RILASCIO CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE	D.P.R. 445/2000; Legge 24 Dicembre 1954, n. 1228; D.P.R. 30/05/1989 n. 223	Giuseppe Iori, Daniela Piombi, Tamara Formentini, Claudio Azzolini	PE	istanza di parte	certificato	immediato	rilascio immediato	Certificati anagrafici rilasciati ai cittadini residenti nel Comune di Castelnovo ne' Monti che attestano: residenza, stato di famiglia, cittadinanza, stato libero, stato vedovile, esistenza in vita, godimento dei diritti politici.	In caso il richiedente sia l'interessato: nessuna documentazione. (Bollo da Euro 16,00 nei casi previsti dalla legge) In caso il richiedente sia persona diversa dall'interessato: nessuna documentazione. (Bollo da Euro 16,00 nei casi previsti dalla legge); in caso di certificati richiesti diversi da quelli di residenza e di stato di famiglia: delega scritta da parte dell'interessato nei confronti del richiedente e fotocopia del documento di identità dell'interessato.	
RICHIESTA RESIDENZA DA ALTRO COMUNE O DALL'ESTERO DI CITTADINO ITALIANO	Legge 1228/1954; D.P.R. 22/1989; Legge 241/1990; D.P.R. n. 575 del 9/04/1995; art. 5 del Decreto Legislativo 09/02/2012, n. 5, convertito in L. 04/04/2012 n. 35	Giuseppe Iori, Daniela Piombi, Tamara Formentini, Claudio Azzolini	SA	istanza di parte	registrazione residenza	45 giorni	entro n. 2 giorni successivi registrazione con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione	Richiesta di trasferimento nel Comune di Castelnovo ne' Monti da un altro Comune italiano o dall'estero, di cittadino italiano.	Documento d'identità valido del dichiarante. Per ciascun componente del nucleo familiare che intende cambiare la residenza: - carta d'identità - eventuale patente di guida (originale o fotocopia leggibile) - eventuali libretti di circolazione di tutti gli automezzi intestati (originali o fotocopie leggibili) - codice fiscale Per ciascun componente del nucleo familiare che intende cambiare la residenza:- carta d'identità- eventuale patente di guida (originale o fotocopia leggibile)-eventuali libretti di circolazione di tutti gli automezzi intestati (originali o fotocopie leggibili)-codice fiscale	
RICHIESTA RESIDENZA DA ALTRO COMUNE O DALL'ESTERO DI CITTADINO COMUNITARIO	Legge 24/12/1954 n. 1228; D.P.R. 223 del 30/08/1989; Decreto Legislativo 06/02/ 2007, n. 30; art. 5 del Decreto Legislativo 09/02/2012, n. 5, convertito in L. 04/04/2012 n. 35	Giuseppe Iori, Daniela Piombi, Tamara Formentini, Claudio Azzolini	SA	istanza di parte	registrazione residenza	45 giorni	entro n. 2 giorni successivi registrazione con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione	Richiesta di trasferimento nel Comune di Castelnovo ne' Monti da un altro Comune italiano o dall'estero, da parte di cittadino comunitario.	Il cittadino di Stato appartenente alla CEE deve allegare la documentazione indicata nell'allegato B). Passaporto o altro documento d'identità valido del dichiarante. Per ciascun componente del nucleo familiare che intende cambiare la residenza: 1. Permesso/carta di soggiorno in corso di validità, oppure attestazione di regolarità del soggiorno rilasciata da altro Comune. 2. Per la dimostrazione dei rapporti di parentela tra i membri della famiglia serve idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere, tradotta e legalizzata (o apostillata) dall'autorità diplomatica o consolare italiana; non è possibile dedurre lo stato di familiare dal passaporto o dal permesso di soggiorno. 3. eventuale patente di guida italiana (originale o fotocopia leggibile) 4. eventuali libretti di circolazione di tutti gli automezzi intestati (originali o fotocopie leggibili) 5. codice fiscale In mancanza di un valido permesso di soggiorno, è necessario presentare, alternativamente, la seguente documentazione. Passaporto o altro documento d'identità valido del dichiarante. Per ciascun componente del nucleo familiare che intende cambiare la residenza:	
									1. Permesso/carta di soggiorno in corso di validità, oppure attestazione di regolarità del soggiorno rilasciata da altro Comune. ##### 3. eventuale patente di guida italiana (originale o fotocopia leggibile) 4. eventuali libretti di circolazione di tutti gli automezzi intestati (originali o fotocopie leggibili) 5. codice fiscale In mancanza di un valido permesso di soggiorno, è necessario presentare, alternativamente, la seguente documentazione. Per i lavoratori subordinati:	
									1. Documenti comprovanti l'attività lavorativa svolta in Italia (contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, ultima busta paga). ##### 2. Documenti comprovanti l'attività lavorativa svolta in Italia (contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, ultima busta paga). Per i lavoratori autonomi:	
									1. Iscrizione alla CCIAA o ad Albo professionale; 2. Partita IVA; 3. Copia ultima dichiarazione dei redditi. Per chi non svolge attività lavorativa:	
									2. Copia dell'estratto conto dal quale risulti tale reddito;	

								3. Documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione, della durata minima di un anno, che copra tutti i rischi sanitari. Per i familiari di cittadini comunitari aventi autonomo diritto di soggiorno: ##### Se il familiare è cittadino extracomunitario, è inoltre necessario presentare: 1. Visto di ingresso sul passaporto 2. Ricevuta della richiesta del Permesso di soggiorno; 3. Il cittadino ospitante deve dichiarare e dimostrare la vivenza a carico dell'ospitato Il genitore comunitario di minore italiano, ai fini della regolarità del soggiorno e della successiva richiesta di attestazione di iscrizione anagrafica, deve solamente dimostrare il rapporto di filiazione con idonea documentazione
RICHIESTA RESIDENZA DA ALTRO COMUNE O DALL'ESTERO DI CITTADINO EXTRACOMUNITARIO	L. 24/12/1954, n. 1228 D.P.R 30/05/1989, n. 223 Disposizioni previste dall'articolo 19 del regolamento anagrafico L. 40/1998; D.lgs. 286/1998 D.P.R. 394/1999 L. 189/2002 D.P.R. 334/2004 D.lgs. 5/2007 Circ. Min. Int. 43/2007 Dir. Min. Int. 20/02/2007 L. 68/2007 art. 5 del Decreto Legislativo 09/02/2012, n. 5, convertito in L. 04/04/2012 n. 35	SA Giuseppe Iori, Daniela Piombi, Tamara Formentini, Claudio Azzolini	istanza di parte	registrazione residenza	45 giorni	entro n. 2 giorni successivi registrazione con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione	Richiesta di trasferimento nel Comune di Castelnovo ne' Monti da un altro Comune italiano o dall'estero, da parte di cittadino extracomunitario.	Il cittadino di Stato EXTRA-CEE deve allegare la documentazione indicata nell' allegato A). Passaporto o altro documento d'identità valido del dichiarante. Per ciascun componente del nucleo familiare che intende cambiare la residenza: 1. Passaporto in corso di validità, con eventuale visto di ingresso se previsto dalla legge 2. Permesso di soggiorno in corso di validità (si rammenta che ogni cittadino extracomunitario che abbia compiuto i 14 anni NON PUÒ più essere legittimamente presente sul permesso dei genitori, e deve possedere un proprio permesso di soggiorno) 3. Per la dimostrazione dei rapporti di parentela tra i membri della famiglia serve idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere, tradotta e legalizzata (o apostillata) dall'autorità diplomatica o consolare italiana; non è possibile dedurre lo stato di familiare dal passaporto o dal permesso di soggiorno 4. eventuale patente di guida italiana (originale o fotocopia leggibile) 5. eventuali libretti di circolazione di tutti gli automezzi intestati (originali o fotocopie leggibili) 6. codice fiscale. In mancanza di un valido permesso di soggiorno, è necessario presentare, alternativamente, la seguente documentazione. <u>Iscrizione anagrafica in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, sia se già iscritti in anagrafe, sia se mai iscritti</u> (Circolari Min. Int. n. 12/2005 e n. 42 del 17/11/2006) 1. fotocopia del permesso di soggiorno scaduto; 2. ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno entro i 60 giorni dalla scadenza del precedente. <u>Iscrizione anagrafica per motivi di lavoro subordinato</u> (Direttiva Min. Int. 20/02/2007 e Circolare Min. Int. n. 16 del 2/4/2007) 1. copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione ; 2. ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno; 3. istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico dell'Immigrazione (mod. 209). <u>Iscrizione anagrafica per motivi di riconciliazione familiare</u> (Circolare Min. Int. n. 43 del 2/8/2007) 1. visto di ingresso dal passaporto con la dicitura "Riconciliazione Familiare"; 2. Ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno; 3. copia del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico dell'Immigrazione. • L'ipotesi di coesione familiare (il familiare è già entrato in Italia con altro tipo di visto di ingresso) non è assimilabile a quella sopra descritta, e pertanto sarà necessario attendere il permesso di soggiorno. • ATTEZZIONE: Il familiare extracomunitario di cittadino italiano o comunitario oltre alla dimostrazione dello status di "familiare", sono sufficienti i documenti indicati ai punti 1) e 2). Il cittadino comunitario dovrà dichiarare (con dichiarazione sostitutiva) e dimostrare la vivenza a carico del soggetto entrante. Iscrizione anagrafica di minori stranieri in attesa di adozione (Direttiva Min. Int. 21/02/2007) 1. Copia dell'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali e/o copia del provvedimento straniero di adozione. Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri discendenti da avo italiano in attesa del riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanquinis" • 1a) dichiarazione di presenza formulata all'Autorità di frontiera al momento dell'ingresso se cittadini non appartenenti all'area Schengen oppure apposizione del timbro "SCHENGEN" sul documento di viaggio sempre a cura dell'Autorità di frontiera. non anteriore a 3 mesi: OPPURE • 1b) dichiarazione di presenza non anteriore a 3 mesi formulata dagli interessati al Questore di Reggio Emilia entro otto giorni dall'ingresso se cittadini appartenenti all'area Schengen.
RICHIESTA DI CAMBIO DI INDIRIZZO	Legge 1228/1954 D.P.R. 22/1989	SA Giuseppe Iori, Daniela Piombi, Tamara Formentini, Claudio	istanza di parte	registrazione residenza	45 giorni	entro n. 2 giorni successivi registrazione	Richiesta di trasferimento da un indirizzo all'altro all'interno del	Documento d'identità valido del dichiarante.

ALL'INTERNO DEL COMUNE	art. 5 del Decreto Legislativo 09/02/2012, n. 5, convertito in L. 04/04/2012 n. 35	Formentini, Claudio Azzolini			con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione	Comune di Castelnovo ne' Monti.	Per ciascun componente del nucleo familiare che intende cambiare la residenza: - eventuale patente di guida (originale o fotocopia leggibile) - eventuali libretti di circolazione di tutti gli automezzi intestati (originali o fotocopie leggibili).	
RILASCIO O RINNOVO DI CARTA D'IDENTITA' A CITTADINO MAGGIORENNE RESIDENTE NEL COMUNE	Regio decreto n.773/31; Regio decreto n.635/40; D.P.R. n.1656/65; D.P.R. n.649/74; Legge 127/1997 D.P.R. n.445/00; Circolare Min. Interno n.8 del 26/06/08 Circolare Min. Interno n.12 del 27/10/08 D.L. 24/6/2008 n.112	Giuseppe Iori, Daniela Piombi, Tamara Formentini, Claudio Azzolini	PE	istanza di parte	documento identità	immediato	Il rilascio e' immediato Rilascio di un documento di riconoscimento personale a tutti i cittadini. Può essere valido per l'espatrio nei Paesi in cui non è obbligatorio l'utilizzo del passaporto.	IN CASO DI PRIMO RILASCIOD: 1) Documento di riconoscimento valido; in mancanza l'interessato può essere riconosciuto: - personalmente dal dipendente che rilascia il documento (conoscenza diretta); - mediante 2 persone fidefacienti conosciute dal dipendente che rilascia il documento, ciascuna in possesso di documento d'identità valido, che devono firmare i cartellini; - mediante 2 testimoni che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato, ciascuno in possesso di un documento d'identità valido. 2) N. 3 fotografie uguali e recenti a mezzo busto e a capo scoperto (salvo il caso in cui la copertura del capo con velo o turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili). Per i cittadini stranieri: 3) Permesso o carta di soggiorno in corso di validità (oppure la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o di rilascio della carta di soggiorno o di nulla osta al ricongiungimento familiare e al lavoro subordinato). IN CASO DI RINNOVO DOPO 5 ANNI: A) Carta d'identità scaduta dal 26/06/2008 in poi: 1) Documento di riconoscimento valido; in mancanza l'interessato può essere riconosciuto: - personalmente dal dipendente che rilascia il documento (conoscenza diretta); - mediante 2 persone fidefacienti conosciute dal dipendente che rilascia il documento, ciascuna in possesso di documento d'identità valido, che devono firmare i cartellini; - mediante 2 testimoni che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato, ciascuno in possesso di un documento d'identità valido, che devono firmare i cartellini. 2) N. 3 fotografie uguali e recenti a mezzo busto e a capo scoperto (salvo il caso in cui la copertura del capo con velo o turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili). Per i cittadini stranieri: 3) Permesso o carta di soggiorno in corso di validità (oppure la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o di rilascio della carta di soggiorno o di nulla osta al ricongiungimento familiare e al lavoro subordinato). IN CASO DI RINNOVO DOPO 10 ANNI: A) Carta d'identità scaduta dal 26/06/2008 in poi: 1) Carta d'identità scaduta su cui verrà apposto il timbro di proroga della validità. B) Carta d'identità scaduta entro il 25/06/2008 : 1) Carta d'identità scaduta o altro documento di riconoscimento valido 2) 3 fotografie 3) Permesso o carta di soggiorno in corso di validità (oppure la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o di rilascio della carta di soggiorno o di nulla osta al ricongiungimento familiare e al lavoro subordinato). IN CASO DI SOSTITUZIONE (deterioramento o dati non più corrispondenti): 1) Carta d'identità da sostituire; 2) N. 3 fotografie 3) Permesso o carta di soggiorno in corso di validità (oppure la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o di rilascio della carta di soggiorno o di nulla osta al ricongiungimento familiare e al lavoro subordinato). IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO: 1) Documento di riconoscimento valido; in mancanza l'interessato può essere riconosciuto:Vedi casi precedenti. 2) N. 3 fotografie 3) Permesso o carta di soggiorno in corso di validità (oppure la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o di rilascio della carta di soggiorno o di nulla osta al ricongiungimento familiare e al lavoro subordinato). 4) Copia della denuncia di furto o smarrimento.

RILASCIO CARTA D'IDENTITA' AI MINORI	Regio decreto n.773/31; Regio decreto n.635/40; D.P.R. n.1656/65; D.P.R. n.649/74; Legge 127/1997 D.P.R. n.445/00; Circolare Min. Interno n.8 del 26/06/08 Circolare Min. Interno n.12 del 27/10/08 D.L 13/5/2011 n.70	Giuseppe Iori, Daniela Piombi, Tamara Formentini, Claudio Azzolini	PE	istanza di parte	documento identità	immediato	Il rilascio e' immediato	Rilascio di un documento di riconoscimento personale a cittadini minori di età. Può essere valido per l'espatrio nei Paesi in cui non è obbligatorio l'utilizzo del passaporto. Per i minorenni : la richiesta contenente l'atto d'assenso all'espatrio deve essere effettuata da entrambi i genitori. Se il minore è accompagnato all'estero dai genitori occorre avere con se, oltre alla carta di identità valida, anche il certificato di nascita con paternità e maternità rilasciato dallo Sportello d'Anagrafe da mostrare alle autorità di frontiera o annotazione dei nomi dei genitori sulla 4^ facciata della carta d'identità del minore.	1) domanda firmata da un genitore sul modulo fornito dall'Ufficio. Per i minori sotto tutela: occorre la presenza del tutor che deve esibire la documentazione riguardante la tutela: 2) N. 3 fotografie uguali e recenti a mezzo busto e a capo scoperto (salvo il caso in cui la copertura del capo con velo o turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili). 3) In caso venga richiesta una carta d'identità valida per l'espatrio, ATTO DI ASSENSO di entrambi i genitori . Per ottenere la validità all'espatrio è necessaria la firma contestuale di entrambi i genitori o del tutor. In caso di impossibilità di un genitore a recarsi presso lo sportello, è necessario produrre l'assenso con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none">• firma su apposito modulo di domanda di rilascio di carta d'identità per minorenni allegando la fotocopia del documento di identità, oppure• dichiarazione di assenso all'espatrio del minore scritta su foglio a parte, firmata e corredata da fotocopia documento di riconoscimento (modulo Atto di assenso). In mancanza di tale assenso occorre il nulla osta del Giudice Tutelare. Per i minori sotto tutela: occorre la presenza del tutor che deve esibire la documentazione riguardante la tutela: 2) N. 3 fotografie uguali e recenti a mezzo busto e a capo scoperto (salvo il caso in cui la copertura del capo con velo o turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili). 3) In caso venga richiesta una carta d'identità valida per l'espatrio, ATTO DI ASSENSO di entrambi i genitori . Per ottenere la validità all'espatrio è necessaria la firma contestuale di entrambi i genitori o del tutor. In caso di impossibilità di un genitore a recarsi presso lo sportello, è necessario produrre l'assenso con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none">• firma apposito modulo di domanda di rilascio di carta d'identità per minorenni allegando la fotocopia del documento di identità, oppure• dichiarazione di assenso all'espatrio del minore scritta su foglio a parte, firmata e corredata da fotocopia documento di riconoscimento (modulo Atto di assenso). In mancanza di tale assenso occorre il nulla osta del Giudice Tutelare. ##### #####
RILASCIO DI CARTA D'IDENTITA' A CITTADINO NON RESIDENTE NEL COMUNE	Regio decreto n.773/31; Regio decreto n.635/40; D.P.R. n.1656/65; D.P.R. n.649/74; Legge 127/1997 D.P.R. n.445/00; Circolare Min. Interno n.8 del 26/06/08 Circolare Min. Interno n.12 del 27/10/08	Giuseppe Iori, Daniela Piombi, Tamara Formentini, Claudio Azzolini	PE	istanza di parte	documento identità	2-4 giorni	subordinato alla ricezione del nulla-osta da parte del comune di residenza del richiedente	Rilascio di un documento di riconoscimento personale a cittadini non residenti nel comune di Castelnovo ne' Monti.	1) Documento di riconoscimento valido (Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato); in mancanza l'interessato può essere riconosciuto: <ul style="list-style-type: none">- personalmente dal dipendente che rilascia il documento (conoscenza diretta);- mediante 2 persone fidefacenti conosciute dal dipendente che rilascia il documento, ciascuna in possesso di documento d'identità valido, che devono firmare i cartellini;- mediante 2 testimoni che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato, ciascuno in possesso di un documento d'identità valido, che devono firmare i cartellini. 2) N. 3 fotografie uguali e recenti a mezzo busto e a capo scoperto (salvo il caso in cui la copertura del capo con velo o turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili). Per i cittadini stranieri: 3) Permesso o carta di soggiorno in corso di validità (oppure la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o di rilascio della carta di soggiorno o di nulla osta al riconciliamento familiare e al lavoro subordinato). 4) Nulla -osta al rilascio del Comune di residenza del richiedente
AUTENTICA DI COPIE DI DOCUMENTI	D.P.R. 445 del 28/12/2000 L. 3 del 16/01/2003 D.P.R. 642 del 26/10/1972 e successive integrazioni e modificazioni, ed altre Leggi speciali sull'applicazione dell'imposta di bollo	Giuseppe Iori, Daniela Piombi, Tamara Formentini, Claudio Azzolini	PE	istanza di parte	copia autenticata	immediato	rilascio immediato	Per le autenticazioni di firme o di copie di atti e documenti destinati agli uffici della Pubblica Amministrazione o fornitori di Pubblici servizi o per legalizzare fotografie ci si può rivolgere direttamente all'Ufficio pubblico che richiede il documento, o ad un qualsiasi Ufficio Anagrafe. Occorre portare una marca da bollo di euro	Originale del documento ; Fotocopia del documento originale da autenticare; <ul style="list-style-type: none">• Marca da bollo
AUTENTICA DI FIRMA	D.P.R. 445 del 28/12/2000; L. 3 del 16/01/2003; D.P.R. 642 del 26/10/1972 e successive integrazioni e modificazioni, ed altre Leggi speciali sull'applicazione dell'imposta di bollo	Giuseppe Iori, Daniela Piombi, Tamara Formentini, Claudio Azzolini	PE	istanza di parte	firma autenticata	immediato	Il rilascio è immediato	Per le autenticazioni di firme o di copie di atti e documenti destinati agli uffici della Pubblica Amministrazione o fornitori di Pubblici servizi ci si può rivolgere direttamente all'Ufficio pubblico che richiede il documento, o ad un qualsiasi Ufficio Anagrafe. Occorre portare una marca da bollo di euro	<ul style="list-style-type: none">• Domanda o dichiarazione che il richiedente deve sottoscrivere

	art. 14 della Legge 21.3.1990 n. 53; Art. 31 comma 3 lett. e) L. 4.5.1983 n. 184; Art. 39 D. Lgs. 28.7.1989 n. 271; D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169; D.L. 4 luglio 2006, n. 222						<p>portare una marca da bollo di euro 14,62 da apporre sull'atto al momento dell'autentica della firma ed esibire un documento d'identità in corso di validità.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Marca da bollo • Documento di identità valido dell'interessato <p>In mancanza l'interessato può essere riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - personalmente dal dipendente che procede all'autenticazione della firma (conoscenza diretta); - mediante 2 persone fidevoli conosciute dal dipendente che procede all'autenticazione della firma, ciascuna in possesso di documento d'identità valido; - mediante 2 testimoni che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato, ciascuno in possesso di un documento d'identità valido.
AUTENTICA DI FIRMA PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	Decreto Legge 223 del 04/07/2006	Giuseppe Iori, Daniela Piombi, Tamara Formentini, Claudio	PE	istanza di parte	firma autenticata	immediato	Immediato	Per autenticare la firma sugli atti di vendita dei veicoli il venditore può recarsi presso l'ufficio anagrafe.
RINNOVO DICHIAZIONE DI	Art. 7, comma 3, D.P.R. 30/05/1989, n. 223 come	Giuseppe Iori, Daniela Piombi, Tamara	PE	istanza di parte		immediato	immediata	I cittadini extracomunitari iscritti nell'anagrafe della popolazione
DENUNCIA DI OSPITALITA' DI CITTADINO EXTRACOMUNITARIO	Art. 12 D.L. 59 del 23/08/1978 convertito con L. 191 del 18/05/1978 Art. 7 D.lgs 286 del 25/07/1998 e successive modifiche	Giuseppe Iori, Daniela Piombi, Tamara Formentini, Claudio Azzolini	PE	istanza di parte	rilascio copia denuncia	immediato	immediata	Chiunque" (proprietario, cedente, ospitante italiano o extraeuropeo), a qualsiasi titolo, dà alloggio, ospita, cede la proprietà o il godimento di un immobile a un cittadino straniero, anche se parente o affine, deve, entro 48 ore, comunicarlo per iscritto <small>all'autorità locale di pubblica sicurezza</small>
LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA	D.P.R. 445 del 28/12/2000 Circ. Min. Interno 3 M.I.A.C.E.L. del 14/03/1995 Nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza, prot. 001374 del 14 Febbraio 1996 Nota del Ministero dell'Interno n. 400/A/2005/1501/P/23.1 3.27 del 5 Dicembre 2005	Giuseppe Iori, Daniela Piombi, Tamara Formentini, Claudio Azzolini	PE	istanza di parte	fotografia legalizzata	immediato	Rilascio immediato	Per legalizzare fotografie ci si può rivolgere direttamente all'Ufficio pubblico che richiede il documento, o ad un qualsiasi Ufficio Anagrafe.
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	L. 69 del 18/06/2009; D.P.R. 184 del 12/04/2006; L.15 dell'11/02/2005; D.LGS. 267 del 18/08/2000; L. 241 del 07/08/1990; Regolamento Comunale per il diritto di accesso ai documenti amministrativi;		PE	istanza di parte	consultazione o rilascio copia	30 giorni	A seconda del tipo di richiesta, la consultazione o il rilascio di copie potrà essere immediata o avvenire entro il termine massimo di 30 giorni salvo opposizione dei controinteressati. Qualora la richiesta sia irregolare od incompleta il Responsabile del Procedimento è tenuto, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta	accesso formale con rilascio di copia fotostatica o accesso con sola visione dei documenti Il diritto di accesso può essere esercitato informalmente, con istanza anche solo verbale qualora ne sia possibile l'accoglimento immediato ed in particolare: il documento sia disponibile e non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sussistenza dell'interesse, sull'accessibilità del documento.

TESSERINO DI CACCIA	L. 157 dell'11/02/1992; L. 616 del 24/07/1977; L.R. 8 del 15/02/1994;	Giuseppe Iori, Daniela Piombi, Tamara Formentini, Claudio Azzolini	PE	istanza di parte	tesserino	immediato	rilascio immediato	Chiunque intenda cacciare all'interno del territorio nazionale deve essere in possesso di regolare licenza di caccia e del tesserino di caccia rinnovato annualmente.	<p>Per rinnovare il tesserino di caccia è necessario presentare :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Licenza di porto d'armi per uso caccia rilasciata dalla Questura di RE <p>avere le seguenti ricevute di pagamento :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale per abilitazione esercizio venatorio (c/c postale n. 116400 intestato a Regione Emilia Romagna -tasse concessioni regionali e altri tributi con cui si paga : abilitazione esercizio venatorio stagione in corso). 2) ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile ad uso caccia (c/c postale n. 8300) 3) ricevuta del versamento R.C.T. assicurazione obbligatoria 4) ricevuta del versamento tassa gli ATC ai quali è regolarmente iscritto per la stagione venatoria in corso <p>- Numero di codice fiscale (solo per nuovi utenti)</p> <p>- Ricevuta della consegna del tesserino di caccia dell'anno precedente. La consegna deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno a pena di sanzioni (in caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e/o contraffatto, al cacciatore non viene riconosciuta la caccia).</p> <p>- Licenza di porto d'armi per uso caccia rilasciata dalla Questura di RE</p> <p>avere le seguenti ricevute di pagamento :</p> <p>##### 2) ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile ad uso caccia (c/c postale n. 8300)</p> <p>3) ricevuta del versamento R.C.T. assicurazione obbligatoria</p> <p>4) ricevuta del versamento tassa gli ATC ai quali è regolarmente iscritto per la stagione venatoria in corso</p> <p>- Numero di codice fiscale (solo per nuovi utenti)</p> <p>##### - Dichiarazione (rilasciata alla Provincia) sulla scelta relativa alla forma di caccia (A, B o C)</p> <p>- Se l'esercizio della caccia è svolto solo in Azienda Venatoria l'interessato deve rendere relativa dichiarazione e deve avere versato gli importi per la tassa governativa e l'assicurazione obbligatoria.</p> <p>I bollettini sono disponibili presso gli uffici postali.</p>
ISCRIZIONE ANAGRAFE CANINA DI CANE GIA' MUNITO DI MICROCHIP	L. 281 del 14/08/1991; L. R. 27 del 07/04/2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina"; Delibera di Giunta Regione Emilia - Romagna n. 139/2011 del 07/02/2011	Giuseppe Iori, Daniela Piombi, Claudio Azzolini	PE	istanza di parte	documento iscrizione anagrafe canina	immediato	l'iscrizione è immediata	Tutti coloro che entrano in possesso di cani devono effettuare la registrazione all'anagrafe canina dell'animale entro 30 giorni dall'entrata in possesso del cane. Contestualmente alla registrazione viene assegnato il numero di microchip. Tutte le modifiche successive (variazioni di residenza, cessioni, smarrimento, morte) devono essere comunicate al Comune in cui il cane risulta iscritto.	<ul style="list-style-type: none"> - Documento d'identità del proprietario del cane; - Eventuale Libretto sanitario del cane e ogni altra documentazione posseduta riguardante il cane e la sua provenienza; - Documentazione comprovante l'avvenuta applicazione del microchip al cane (si tratta di una certificazione datata, timbrata e sottoscritta da un veterinario di avvenuta applicazione del microchip, contenente i dati descrittivi dell'animale e il numero del microchip inserito). <p>In caso di cane già iscritto ad altra anagrafe canina dal precedente proprietario, che lo ha ceduto all'attuale proprietario: Copia della denuncia di cessione del cane da parte del precedente proprietario presentata presso l'anagrafe canina di provenienza (in mancanza: copia della documentazione in possesso del proprietario riguardante l'iscrizione alla precedente anagrafe canina);</p> <p>In caso di cane già iscritto ad altra anagrafe canina dall'attuale proprietario ora residente nel Comune: copia della documentazione in possesso del proprietario riguardante l'iscrizione alla precedente anagrafe canina.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eventuale Libretto sanitario del cane e ogni altra documentazione posseduta riguardante il cane e la sua provenienza; <p>##### </p> <p>##### </p>


								In caso di cane già iscritto ad altra anagrafe canina dall'attuale proprietario ora residente nel Comune:copia della documentazione in possesso del proprietario riguardante l'iscrizione alla precedente anagrafe canina. #####
ISCRIZIONE ANAGRAFE CANINA DI CANE SPROVVISTO DI MICROCHIP	L. 281 del 14/08/1991 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo"; L. R. 27 del 07/04/2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina"; Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 139/2011 del 07/02/2011	Giuseppe Iori, Daniela Piombi, Claudio Azzolini	PE	istanza di parte	documento iscrizione anagrafe canina	immediato	l'iscrizione è immediata	Tutti coloro che entrano in possesso di cani devono effettuare la registrazione all'anagrafe canina dell'animale (L.R. 27 del 7 aprile 2000) entro 30 giorni dall'entrata in possesso del cane. Contestualmente alla registrazione viene assegnato il numero di microchip. Tutte le modifiche successive (variazioni di residenza, cessioni, smarrimento, morte) devono essere comunicate al Comune in cui il cane risulta iscritto. Il costo del microchip è di 3 euro. In caso di iscrizione effettuata da persona diversa dal proprietario del cane: Delega scritta da parte del proprietario (delegante) nei confronti di chi effettua l'iscrizione (delegato), fotocopia del documento d'identità del proprietario ed esibizione del documento d'identità in corso di validità di chi effettua l'iscrizione
RILASCIO DEL TESSERINO RACCOLATA ANNUALE FUNGHI	L.R. n. 6/1996	Giuseppe Iori, Daniela Piombi, Tamara Formentini, Claudio Azzolini	PE	istanza di parte	tesserino raccolta funghi	immediato	rilascio immediato	I residenti negli otto comuni montani devono essere muniti di apposita autorizzazione della validità di 1 anno per la raccolta dei funghi fino ad un massimo di 5 kg ed in determinate giornate Documento di riconoscimento
NOTIFICHE ATTI	art 137 e seg CPC art 60 del DPR 600 /1973	Claudio Azzolini, Lauro Comparoni	PE		notifica	immediato	nei termini di legge	procedure di notifiche previste dalla legge notifica
DEPOSITO ATTI MESSO NOTIFICATORE	art 140 e 143 del CPC art 150 (pubblici reclami) CPC	Claudio Azzolini, Lauro Comparoni	PE		deposito atto	immediato	30 gg	deposito con deferimento del rilascio della notifica al momento del ritiro. Deposito atti giudiziari, dei Carabinieri e Guardia di Finanza atti di Equitalia deposito atto
PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON-LINE	art 32 della Legge 69/2009	Giuseppe Iori, Daniela Piombi, Tamara Formentini	PE	istanza di parte	pubblicazione on line dell'atto	immediato	nei termini previsti dalla normativa o richiesti su istanza di parte	pubblicazione del documento visibile on line per un determinato periodo dal al atto on line
DOMANDA DI NUMERO CIVICO	Artt. 42 - 43 DPR 223/1989	Giuseppe Iori	PE	istanza di parte	numero civico	180	periodicamente	Domanda per l'assegnazione e l'installazione della targa del numero civico per porte e accessi dall'area di circolazione all'interno Domanda su apposito modello (Domanda numeri civici) in carta libera debitamente compilata e sottoscritta.
CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI OPERE, DEPOSITI E APERTURA CANTIERI STRADALI	Legge 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni D. Lgs 30/04/1992 n. 285, artt. 20 e 21 (Nuovo codice della strada); D.P.R. 16/12/1992 n. 495, artt. 30, 31, 37-43 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada)	Giuseppe Iori, Claudio Azzolini	PE	istanza di parte	rilascio concessione	30	dalla presentazione dell'istanza.	Chi intende occupare in modo temporaneo spazi pubblici o di uso pubblico strade, loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità necessarie per esecuzione di opere, depositi e apertura cantieri stradali devono presentare istanza di concessione. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree come definiti all'articolo 2 del Regolamento Comunale, deve presentare apposita domanda secondo la modulistica predisposta dagli uffici, volta ad ottenere il rilascio dell'atto di concessione. La domanda va redatta in carta legale, e deve contenere: - nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale; - nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto; - l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare; - l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area; - la durata e la frequenza della occupazione; - la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore; Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente

	REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 72 Del 11.07.2011 e successive modificazioni.							Per le distese pertinenziali ai pubblici esercizi, la richiesta va integrata dalla seguente documentazione: - planimetria in scala 1:100 con indicazione delle dimensioni di ingombro (larghezza e profondità), dell'area complessiva, del tipo e del numero degli elementi di arredo utilizzati e delle loro modalità di allestimento; - relazione sintetica con indicazione, attraverso la presentazione di documentazione fotografica e/o deppliant e/o schede tecniche, del modello, del colore e del materiale dell'elemento di arredo utilizzato; Deve inoltre essere rispettato, ricorrendone i presupposti, quanto stabilito dall'art. 101.9 delle Norme Edilizie ed Urbanistiche del RUE.
CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO	Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.	Giuseppe Iori, Claudio Azzolini	PE	istanza di parte	rilascio concessione	30	dalla presentazione dell'istanza.	Chi intende occupare in modo permanente spazi pubblici o di uso pubblico strade, loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità deve presentare istanza al fine di ottenere la concessione. Sono
CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI A SERVIZIO DELLE PERSONE INVALIDE E CON CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE RIDOTTA	Decreto n.151 del 30 luglio 2012	Giuseppe Iori, Claudio Azzolini	PE	istanza di parte	rilascio contrassegno	5 gg	dalla presentazione dell'istanza.	Il contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide e con capacità di deambulazione ridotta viene rilasciato su presentazione di apposito certificato del Servizio Invalidi, oppure, solo in caso di rinnovo del tesserino permanente e con prima documentazione già acquisita agli atti, dietro presentazione di certificato del proprio medico curante. Se il certificato medico indica una sensibile riduzione PERMANENTE della capacità deambulatoria, il titolare deve recarsi presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico munito di: • documento di riconoscimento • certificato medico • n° 1 foto tessera recente Se il certificato medico indica una sensibile riduzione TEMPORANEA* della capacità deambulatoria, il titolare deve recarsi presso l'Ufficio Relazioni con i Pubblico munito di: • documento di riconoscimento • certificato medico • n° 1 foto tessera recente • n° 2 marche da bollo da € 16,00 cad.

ALTRI SOGGETTI
Polizia Municipale
Polizia Municipale


Polizia Municipale

Polizia Municipale




Comune di residenza del richiedente

Settori di riferimento della richiesta di accesso



tutti gli enti esterni che ne facciano richiesta
nessuno



nessuno